

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SARAGAT)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1965

Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato venne creato nel 1926 in virtù di un accordo tra il Governo italiano e il Consiglio della Società delle Nazioni e sorse come organismo societario col fine di promuovere l'unificazione delle legislazioni in determinate materie, sia su un piano universale, sia limitatamente a gruppi di Stati, nonchè di attendere a tutti quegli studi che sono connessi con il processo dell'unificazione legislativa.

Le basi finanziarie dell'Istituto vennero, al momento della sua fondazione, fornite dal Governo italiano che s'impegnò verso la Società delle Nazioni a provvedere al mantenimento ed all'incremento dell'Istituto stesso, stanziando nel proprio bilancio un contributo annuo permanente di un milione, somma che a quell'epoca corrispondeva all'effettivo fabbisogno dell'Organizzazione. Di questi enti internazionali a finanziamento unilate-

rale non mancano precedenti nella prassi internazionale.

Uscita l'Italia dalla Società delle Nazioni, l'Istituto venne conservato, sostituendosi tuttavia l'originario accordo bilaterale Italia-Società delle Nazioni, con un nuovo accordo multilaterale al quale hanno aderito a tutt'oggi 41 Stati (Statuto organico del 15 marzo 1940, reso esecutivo in Italia con legge 14 aprile 1957, n. 364).

In detto accordo venne mantenuto, tuttavia, l'onere del finanziamento a carico dello Stato italiano; e ciò in considerazione dei particolari privilegi ad esso riservati — nomina del Presidente, sede dell'Istituto in Italia, eccetera — ed anche in conseguenza del difficile momento politico in cui avvenne l'adozione del nuovo accordo — nel corso del secondo conflitto mondiale — momento non certo propizio per fare appello al concorso economico degli altri Stati membri.

Tale regime finanziario durò fino al 1961, continuando il Governo italiano a far fronte all'onere delle spese dell'Organizzazione con l'originario contributo ordinario di un milione, integrato necessariamente da contributi straordinari che per circa dieci anni si mantennero nella misura di 5 milioni annui.

Nell'anno 1961, il Governo italiano considerato che l'Istituto, uscito dalla crisi del periodo bellico e post-bellico, si era affermato nel campo internazionale rendendo apprezzati servizi agli Stati ed alle grandi Unioni di Stati suggerì che, mediante un emendamento dell'Atto costitutivo, l'obbligo di contribuire alle spese dell'Istituto venisse esteso a tutti gli Stati membri, ed in attesa dell'esito di tale iniziativa stabilizzò provvisoriamente il proprio contributo ordinario nella cifra di 40 milioni di lire annue, concedendo tuttavia dei contributi straordinari integrativi nella misura di 20 milioni annui per l'esercizio 1961-62, e di 25 milioni annui (complessivi 50 milioni) per gli esercizi 1962-1963 e 1963-64.

Per evitare il continuo ricorso a contributi straordinari, si intende ora rivalutare il contributo ordinario, il quale sia in virtù dello Statuto sia in base alle assicurazioni più volte confermate dal rappresentante del Governo italiano — generalmente un Sottosegretario di Stato — agli Agenti diplomatici degli Stati membri riuniti in Assemblea, costituisce l'apporto determinante onde garantire il funzionamento e lo sviluppo dell'Organizzazione.

Il ruolo di primaria importanza svolto dall'Istituto nella sfera di sua competenza può essere brevemente indicato affermando che esso seguì la elaborazione di tutte le più importanti iniziative nel campo comparativistico ed in quello dell'unificazione giuridica.

Dopo l'interruzione determinata dalla guerra e dalle difficoltà sorte nei primi anni del dopoguerra, l'Istituto iniziò la sua seconda fase di attività, durante la quale riprese in esame i progetti precedentemente elaborati e ne mise allo studio parecchi altri.

Per poter raggiungere i fini anzidetti, si trovò opportuno sviluppare la collaborazione dell'Istituto con altre maggiori organizzazioni internazionali, ponendo al servizio di queste l'opera specializzata dell'Istituto e la sua ricca dotazione bibliografica e di ricerca. A mezzo di accordi di consultazione stipulati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'UNESCO, l'Organizzazione internazionale del lavoro, il Consiglio d'Europa e da ultimo la Comunità economica europea, l'Istituto sviluppò un'intensa collaborazione con detti enti per la parte attinente al riavvicinamento legislativo.

I risultati di tale attività comprendono fra l'altro l'elaborazione per conto delle Nazioni Unite di un progetto di convenzione sulla esecuzione all'estero delle obbligazioni alimentari, che il Consiglio economico e sociale ha raccomandato ai Governi come modello della Convenzione bilaterale o multilaterale e che è stato trasfuso nella Convenzione adottata dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato nella sua sessione del 1956, nonché l'invio di ben cinque progetti di convenzioni — uno dei quali divenuto Convenzione — alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e di quattro progetti — di cui uno divenuto Convenzione europea — al Consiglio d'Europa.

Oltre a questi lavori effettuati per conto di Organizzazioni internazionali, l'Istituto ha portato altri progetti direttamente all'esame dei Governi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il contributo annuo di lire 40.000.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma, di cui alla legge 22 dicembre 1961, n. 1946, è aumentato di lire 10.000.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 2.

All'onere di lire 10 milioni relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo periodo.

All'onere di lire 20 milioni relativo all'anno finanziario 1965 si provvede mediante riduzione del fondo speciale, di parte corrente, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.